Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Relata di notifica nel ricorso per cassazione tra vizi e preclusioni

L'ordinanza n. 4343/2026 della Cassazione Civile consolida l'improcedibilità insanabile ex art. 369 c.p.c. e le preclusioni probatorie nel rito accelerato

GM Giovanni Ercole Moscarini Diritto Civile & Procedura Civile 5 Novembre 2026 Lettura 13 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
ordinanza n. 4343 del 26 febbraio 2026

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 369 c.p.c. • Art. 380-bis c.p.c. • Art. 372 c.p.c.

DECISIONE
Dichiara improcedibile il ricorso

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

L'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c., la quale, presidiando l'ordine pubblico del giudicato, non è rimediabile ex art. 372 c.p.c. né mediante produzioni allegate all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.

Stato della questione e quadro aggiornato al 5 novembre 2026: La giurisprudenza di legittimità ribadisce l'inderogabilità dell'onere di deposito della relata telematica della decisione impugnata, sancendo che la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. preclude qualsiasi produzione documentale tardiva.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: Il presente contributo esamina il regime di **improcedibilità del ricorso per cassazione** per omesso deposito della **relata di notifica telematica** della sentenza impugnata, alla luce dell'ordinanza della **Cassazione Civile** n. 4343/2026. L'indagine approfondisce il raccordo sistematico tra l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e il sub-procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., confermando la rigida preclusione sancita dall'art. 372 c.p.c. e le conseguenze sanzionatorie per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

ABSTRACT (ENGLISH)

This article examines the dismissal of civil appeals before the Supreme Court under Article 369, paragraph 2, no. 2, of the Italian Code of Civil Procedure resulting from the failure to file the electronic affidavit of service of the challenged decision, pursuant to Order no. 4343/2026. The analysis addresses the coordination between procedural deadlines and the accelerated summary disposition under Article 380-bis, confirming the strict evidentiary bar established by Article 372 and the application of punitive costs for abusive litigation under Article 96.

Punti Chiave dell'Analisi

01.
Improcedibilità a tutela del giudicato:
L'onere di allegazione della relata di notificazione ex art. 369 c.p.c. presidia l'ordine pubblico processuale e impedisce la sanatoria per non contestazione della controparte.

02.
Inapplicabilità dell'art. 372 c.p.c.:
La facoltà di produrre nuovi documenti di legittimità è circoscritta all'ammissibilità dell'impugnazione e non si estende ai requisiti di procedibilità.

03.
Inammissibilità della sanatoria accelerata:
La produzione della relata o dei messaggi PEC in allegato all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. è tardiva e non evita la declaratoria d'ufficio.

04.
Sanzioni pecuniarie tipizzate:
Il rigetto dell'istanza di decisione conforme alla proposta del consigliere comporta la condanna ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.

01. INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELL'ORDINANZA N. 4343/2026 DELLA CASSAZIONE CIVILE

La disciplina delle **preclusioni processuali** nel giudizio di legittimità costituisce uno dei presidi cardine dell'ordine pubblico processuale. Con l'ordinanza n. 4343 del 26 febbraio 2026, la **Cassazione Civile** ha riaffermato i rigorosi limiti formali posti dall'art. 369 c.p.c. in ordine al deposito dei documenti necessari per l'ammissibilità e la procedibilità del giudizio. Il nodo centrale attiene al deposito della **relata di notifica nel ricorso per cassazione**, la cui omissione impedisce alla Suprema Corte la verifica della **tempestività dell'impugnazione** in relazione al passaggio in giudicato formale della sentenza impugnata[1]. La pronuncia si inserisce nel solco nomofilattico che ricollega la decadenza processuale all'autoresponsabilità della parte impugnante, analogamente a quanto rilevato in tema di termine del ricorso per cassazione nel rito Fornero e comunicazione PEC in punto di decorrenza decadenziale.

Il quadro ordinamentale delineato dal legislatore delegato con il D.Lgs. n. 149 del 2022 ha rafforzato l'esigenza di una **scansione temporale rigida** delle attività difensive. L'intersezione tra il modello ordinario di controllo dei requisiti documentali e il nuovo meccanismo di **definizione accelerata** ex art. 380-bis c.p.c. sollecita un ripensamento delle facoltà assertive delle parti. L'istanza di decisione formulata a seguito della proposta del consigliere delegato non costituisce una sede di rimessione in termini né ammette **integrazioni probatorie tardive**. La certezza dei rapporti giuridici e la stabilità del giudicato prevalgono sull'interesse individuale alla decisione di merito.

L'ordinanza in commento offre l'opportunità di ricomporre la complessa architettura processuale delle **nullità insanabili** e dei vizi di rito. La pronuncia non si limita a verificare l'inidoneità delle produzioni sopravvenute, ma coordina l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 96 c.p.c. con la tutela dell'efficienza della giurisdizione. In questa prospettiva sistematica, il difetto del riscontro documentale assume valore assorbente rispetto a qualunque indagine sul merito dei motivi dedotti dal ricorrente.

02. LA DISCIPLINA DELLA RELATA DI NOTIFICA NEL RICORSO PER CASSAZIONE

2.1 — La funzione pubblicistica del deposito ex art. 369 c.p.c. e la certezza del giudicato

L'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. impone alla parte ricorrente l'onere di depositare, a pena di **improcedibilità del ricorso**, la copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla **relazione di notificazione**, ove quest'ultima abbia avuto luogo. Tale adempimento non risponde a una mera formalità burocratica o alla tutela di un interesse dispositivo delle parti. Al contrario, la Suprema Corte evidenzia come la previsione sia preordinata al riscontro della **tempestività dell'impugnazione**, a presidio dell'esigenza pubblicistica della certezza del diritto e del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale[2]. Una volta avvenuta la notificazione, il diritto di adire la giurisdizione di vertice è esercitabile unicamente entro il termine breve di sessanta giorni.

La natura indisponibile del vincolo processuale esclude qualsiasi rilievo alla condotta omissiva o adesiva della controparte. La mancata contestazione da parte del controricorrente o persino l'esplicita ammissione dell'avvenuta notifica in una data specifica non valgono a sanare il **difetto di procedibilità**. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sanzione presidia con efficacia deterrente un comportamento omissivo che ostacola la regolare instaurazione del processo. In tema di limiti temporali e stabilità delle pronunce, assume rilievo sistematico quanto osservato da attenta riflessione su il superamento del giudicato civile incostituzionale, ove emerge come l'ordinamento subordini l'accesso alle vie di ricorso al rispetto rigoroso delle preclusioni legali.

Ne discende che la dichiarazione con cui il ricorrente attesta nell'atto introduttivo di aver ricevuto la notificazione della sentenza costituisce un **fatto processuale vincolante**. In forza del principio di autoresponsabilità, la parte è tenuta a subire le conseguenze giuridiche delle proprie deduzioni. L'omesso tempestivo deposito della **relata di notifica nel ricorso per cassazione** priva il Collegio della possibilità di verificare se l'impugnazione sia stata spiegata tempestivamente, imponendo la **declaratoria di improcedibilità** rilevabile anche d'ufficio[1].

2.2 — La cd. prova logica di resistenza e i canali alternativi di acquisizione

La giurisprudenza di legittimità ha individuato un circoscritto perimetro entro il quale l'omessa allegazione della relata di notificazione non conduce alla declaratoria di improcedibilità. Il primo e fondamentale criterio correttivo è rappresentato dalla cosiddetta **prova logica di resistenza**. Tale verifica postula un raffronto cronologico tra la data di pubblicazione del provvedimento impugnato e il perfezionamento della notifica dell'atto di impugnazione. Qualora il ricorso risulti notificato entro il termine di **sessanta giorni dalla pubblicazione** della sentenza, l'adempimento ex art. 369 c.p.c. può essere pretermesso. In tale eventualità, la tempestività dell'impugnazione risulta certa a priori, poiché il termine breve non avrebbe comunque potuto spirare prima dell'avvio della notifica.

Ove tuttavia il sessantesimo giorno dalla pubblicazione sia già decorso al momento della notificazione del ricorso, la prova di resistenza fallisce inesorabilmente. In siffatta evenienza, l'improcedibilità può essere scongiurata unicamente qualora il documento probatorio sia **acquisito aliunde** agli atti del giudizio. Ciò si verifica nell'ipotesi in cui la **relazione di notificazione** sia stata ritualmente depositata dalla parte controricorrente nel costituirsi in giudizio. Il principio di acquisizione della prova consente al Collegio di verificare la tempestività attingendo alle produzioni avversarie, sopperendo all'inerzia della parte onerata.

Ulteriore fattispecie di salvezza concerne l'acquisizione della relata tramite la doverosa **trasmissione del fascicolo d'ufficio**. Tale canale opera tuttavia esclusivamente nei procedimenti in cui la legge ricollega espressamente la decorrenza dell'impugnazione ad attività di comunicazione della cancelleria. In difetto di tali presupposti tipizzati, l'omesso deposito

della documentazione asseverata determina una **preclusione assoluta**, non suscettibile di sanatorie implicite né di concessione di nuovi termini difensivi.

03. IL RITO ACCELERATO POST-CARTABIA E L'INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 372 C.P.C.

3.1 — Il sub-procedimento ex art. 380-bis c.p.c. e la decadenza dall'istanza di revoca

La riforma attuata dal D.Lgs. n. 149 del 2022 ha profondamente rimodellato la trattazione camerale dinanzi alla Corte di cassazione. L'istituto della **proposta di definizione accelerata** di cui all'art. 380-bis c.p.c. assolve a una funzione deflattiva, consentendo al consigliere relatore delegato di formulare una sintetica delibazione nei casi di manifesta inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. Ricevuta la comunicazione del decreto, la parte impugnante si trova di fronte a un'alternativa secca: prestare acquiescenza alla proposta, determinando l'estinzione del giudizio, ovvero depositare l'**istanza di decisione** entro il termine perentorio di quaranta giorni.

Nella prassi forense si registrano tentativi eterodossi volti a contrastare la delibazione presidenziale mediante strumenti atipici. L'ordinanza n. 4343 del 2026 censura con fermezza l'interposizione di una **istanza di revoca** della proposta di definizione accelerata. Il Collegio qualifica tale iniziativa come radicalmente irrituale, non rinvenendosi nell'ordinamento alcun potere di autotutela o revoca officiosa in capo al consigliere delegato. L'unico rimedio normativamente tipizzato è la **richiesta di fissazione** dell'adunanza camerale, con cui la parte assume il rischio processuale del rigetto collegiale.

L'omessa attivazione del sub-procedimento camerale secondo i binari prescritti dal codice consolida gli effetti preclusivi della fase preliminare. Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di vertice, la rilevazione del vizio officioso di rito vincola la successiva cognizione del Collegio, impedendo che deduzioni difensive prive di riscontro documentale tempestivo possano mutare l'esito della decisione [3].

3.2 — Il perimetro rigoroso dei documenti producibili e l'improcedibilità insanabile

Il tentativo della parte ricorrente di sanare il mancato deposito della relata in coincidenza con la richiesta di decisione si scontra con l'insormontabile barriera dell'art. 372 c.p.c. La norma vieta la produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità, consentendo una deroga eccezionale unicamente per quelli che riguardano l'ammissibilità dell'impugnazione ovvero la nullità della sentenza gravata. Il costante orientamento della Suprema Corte esclude categoricamente che tale disposizione possa essere estesa alle **cause di improcedibilità**. L'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. qualifica espressamente il deposito della relazione di notifica come requisito di procedibilità, distinguendolo dalle produzioni documentali di cui al successivo n. 4.

> *L'omessa produzione della relata di notificazione non ammette sanatorie tardive in sede di legittimità, poiché la certezza della decadenza processuale e la stabilità del giudicato prevalgono sulla discrezionalità difensiva delle parti.*

La formulazione letterale e la ratio della disposizione impediscono qualunque dilatazione ermeneutica. Anche nell'ipotesi in cui la nozione di documento di cui all'art. 372 c.p.c. potesse estendersi alla copia notificata della pronuncia, la conclusione non muterebbe. Il termine per il relativo deposito è stabilito dal codice a **pena di improcedibilità** e non di mera inammissibilità [1]. L'improcedibilità sanziona l'inattività della parte che omette di compiere gli atti propedeutici all'avvio del giudizio entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso.

Ne deriva che la produzione della ricevuta telematica o del messaggio PEC di consegna allegato all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. è **tardiva e inefficace**. La fase di definizione accelerata non riapre i termini decadenziali già spirati nella fase iniziale. La conformità del procedimento a Costituzione e alle garanzie di equo processo risiede nella conoscibilità preventiva delle regole di rito, la cui inosservanza comporta la **definizione immediata** della controversia in conformità alla proposta accelerata.

3.3 — Quando opera l'improcedibilità e quali sono i limiti della sanatoria documentale

L'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. opera ogniqualvolta il ricorrente dichiari l'avvenuta notificazione della sentenza senza depositarne la relata entro venti giorni, salvo che la notifica si sia perfezionata entro sessanta giorni dalla pubblicazione o il documento sia prodotto dal controricorrente.

La ricostruzione dei limiti operativi della sanatoria documentale evidenzia una totale chiusura verso le produzioni tardive. Il rigore della Suprema Corte prescinde dalle modalità telematiche di trasmissione. Non giova eccepire che la notificazione sia stata eseguita a mezzo **posta elettronica certificata** o che i file informatici risultassero nella teorica accessibilità delle controparti. L'onere di attestazione di conformità e di allegazione dei messaggi PEC grava indefettibilmente sulla parte che promuove il sindacato di legittimità [2]. Qualsiasi omissione si traduce in un vizio non rimediabile in corso di causa.

Il quadro giurisprudenziale formatosi nell'ultimo biennio conferma l'uniformità dell'indirizzo nomofilattico, come evidenziato nella seguente disamina comparativa dei recenti arresti:

Pronuncia	Orientamento	Principio Applicativo
Cassazione Civile, n. 4343/2026	Conforme	L'omesso deposito della relata telematica comporta improcedibilità insanabile ex art. 372 c.p.c. e inefficacia della sanatoria nel rito accelerato.
Cassazione Civile, n. 27722/2026	Conforme	La funzione pubblicistica del giudicato esclude la sanatoria per non contestazione; tardivo il messaggio PEC allegato all'istanza di decisione.
Cassazione Civile, n. 34903/2025	Conforme	La notificazione del ricorso oltre sessanta giorni dalla pubblicazione preclude il ricorso alla prova di resistenza in difetto di relata.

Dalla tabella emerge con chiarezza la costante convergenza della nomofilachia verso la massima severità preclusiva. La previsione di termini decadenziali cogenti non ammette margini di flessibilità discrezionale. La tutela dell'affidamento processuale e la speditezza del rito di cassazione impongono alla parte impugnante una verifica rigorosa del fascicolo informatico prima del perfezionamento dell'iscrizione a ruolo.

04. PROFILI SANZIONATORI, ABUSO DEL PROCESSO E RILIEVI CRITICI

4.1 — La condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e la sanzione a favore della Cassa delle ammende

Il profilo di maggiore **rilievo economico** e deontologico del rito accelerato risiede nel congegno sanzionatorio disciplinato dall'art. 380-bis c.p.c., ultimo comma. La norma stabilisce che, qualora la Corte definisca il giudizio in modo conforme alla proposta del consigliere delegato, trovano applicazione le misure previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 96 c.p.c. Tale automatismo sanzionatorio si fonda su una valutazione legale tipica di **abuso del processo**, presuntivamente ravvisabile nella condotta della parte che insista per la decisione collegiale a fronte di un vizio formale insanabile.

Nell'ordinanza n. 4343 del 2026, la Suprema Corte ha dato puntuale attuazione a tale precetto, condannando il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore di ciascuna delle tre parti controricorrenti, nonché al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della **Cassa delle ammende**[1]. La condanna cumula la funzione indennitaria verso le controparti con quella pubblicistica ed erariale volta a scoraggiare l'occupazione impropria del ruolo giudiziario. A ciò si aggiunge la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La gravosità di tale assetto economico evidenzia come la richiesta di decisione non possa risolversi in un atto di automatica resistenza difensiva. L'avvocato patrocinante in cassazione è chiamato a una ponderata valutazione dell'opportunità di coltivare l'impugnazione. Quando la proposta del relatore poggia su un dato oggettivo incontestabile — quale l'omesso deposito della **relata di notifica nel ricorso per cassazione** — la prosecuzione del giudizio integra una **responsabilità aggravata** che espone il cliente a conseguenze patrimoniali rilevanti.

4.2 — Distinguishing applicativo e strategie difensive per il professionista

Nell'elaborazione della **strategia difensiva** in sede di legittimità, il difensore deve operare un rigoroso **distinguishing applicativo** per discernere le ipotesi di preclusione irreversibile dalle vicende in cui la sanzione di rito non si perfeziona. A differenza di quanto accade nei ricorsi notificati oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione, la regola della declaratoria di improcedibilità **non trova applicazione** qualora la notificazione si sia perfezionata entro il termine breve computato dalla pubblicazione. In tale evenienza, la parte intimata non potrà utilmente sollevare **eccezioni di rito**, risultando la tempestività dell'impugnazione oggettivamente comprovata dalla data di deposito del provvedimento.

Costituisce parimenti una **fattispecie diversa** quella in cui il ricorso incidentale tardivo sia rimasto non coltivato a seguito della proposta accelerata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora la proposta riguardi sia l'impugnazione principale sia quella incidentale e soltanto il ricorrente principale richieda la decisione, il ricorso incidentale si intende rinunciato ed estinto ex art. 380-bis c.p.c.[2] In tal caso, la condanna ex art. 96 c.p.c. a favore della Cassa delle ammende e il raddoppio del contributo unificato **non si estendono** al controricorrente incidentale acquiescente, gravando esclusivamente sulla parte che ha coltivato la lite temeraria.

Sul piano dell'**onere della prova** e della gestione del contenzioso, il difensore deve presidiare i **termini di decadenza** sin dal momento della notifica telematica della decisione gravata. L'onere di allegazione telematica impone di depositare contestualmente, entro venti giorni dall'ultima notifica del ricorso, non solo la sentenza estratta dal fascicolo informatico con attestazione di conformità, ma altresì la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario ovvero le ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna complete di dati di certificazione. In caso di ricezione di una proposta di definizione accelerata fondata sull'omesso deposito, l'unica scelta tecnica razionale consiste nell'astenersi dal richiedere la decisione, accettando l'estinzione per prevenire onerose condanne patrimoniali.

05. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE SISTEMATICHE

L'approdo interpretativo ribadito dalla Suprema Corte consolida una visione rigorosa delle forme processuali, concepite non come sterili formalismi ma come presidi di garanzia della parità delle parti e della celerità dei giudizi. Il tempestivo deposito della **relata di notifica nel ricorso per cassazione** si conferma un onere primario e insostituibile, la cui inosservanza preclude definitivamente l'accesso allo scrutinio di legittimità. La tutela dell'ordine pubblico processuale e la definitività del giudicato non tollerano incertezze sulla tempestività dell'impugnazione [1].

La sinergia tra la sanzione di improcedibilità e la disciplina del rito accelerato post-Cartabia delinea un sistema ad alta intensità preclusiva. La proposta del consigliere delegato assolve a un ruolo di filtro effettivo: pretendere una pronuncia collegiale a fronte di una conclamata omissione documentale trasforma l'esercizio del diritto di difesa in un pregiudizio per l'efficienza della giurisdizione. Le severe sanzioni pecuniarie comminate ex art. 96 c.p.c. testimoniano la ferma volontà nomofilattica di reprimere le condotte dilatorie.

In conclusione, l'ordinanza n. 4343 del 2026 fornisce un monito inequivoco per la prassi difensiva. Nel processo telematico di legittimità, la completezza e la tempestività del fascicolo di parte costituiscono requisiti indefettibili. L'autoresponsabilità dell'avvocato patrocinante assume un ruolo determinante, imponendo un controllo scrupoloso delle notificazioni e delle attestazioni di conformità sin dall'avvio della fase introduttiva.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 369 c.p.c.
— Deposito del ricorso per cassazione ed elenco dei documenti a pena di improcedibilità.

Art. 380-bis c.p.c.
— Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Art. 372 c.p.c.
— Divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità e relative eccezioni.

Art. 96 c.p.c.
— Responsabilità aggravata per lite temeraria e condanna in favore della Cassa delle ammende.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza n. 4343 del 26 febbraio 2026**
— Esito: dichiara improcedibile il ricorso. Punto: l'omesso deposito della relata di notifica telematica ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. comporta l'improcedibilità insanabile del ricorso per cassazione, non rimediabile ex art. 372 c.p.c. né mediante produzioni documentali allegate all'istanza di decisione successiva a proposta accelerata.

2. **Cassazione Civile, ordinanza n. 27722 del 24 ottobre 2026**

— Esito: dichiara improcedibile il ricorso principale ed estinto il ricorso incidentale. Punto: la funzione pubblicistica a tutela dell'ordine pubblico del giudicato esclude la sanatoria dell'omessa relata per non contestazione della controparte; inefficace il deposito del messaggio PEC allegato alla richiesta di decisione.

3. **Cassazione Civile, ordinanza n. 34903 del 30 dicembre 2025**

— Esito: dichiara improcedibile il ricorso. Punto: in difetto di relata telematica nel fascicolo informatico e decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, il ricorso è improcedibile e non può giovarsi dell'art. 372 c.p.c.

GM

Giovanni Ercole Moscarini

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma

Esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l'evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.